

SENATO DELLA REPUBBLICA

X LEGISLATURA

N. 1154

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro degli Affari Esteri**

(ANDREOTTI)

di concerto col **Ministro del Bilancio e della Programmazione Economica**

(COLOMBO)

col **Ministro del Tesoro**

(AMATO)

e col **Ministro del Turismo e dello Spettacolo**

(CARRARO)

(V. Stampato Camera n. 1931)

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta del 16 giugno 1988

*Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il
22 giugno 1988*

Ratifica ed esecuzione degli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, degli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e degli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare gli emendamenti all'articolo 38 dello statuto e al paragrafo 12 delle regole finanziarie allo stesso allegate dell'Organizzazione Mondiale del Turismo (O.M.T.), approvati a Torremolinos nel settembre 1979, gli emendamenti all'articolo 37 dello statuto e al paragrafo 13 delle regole finanziarie dell'O.M.T., approvati a Roma nel settembre 1981, e gli emendamenti agli articoli 14 e 15 dello statuto della stessa O.M.T., approvati a New Delhi nell'ottobre 1983.

Art. 2.

1. Piena ed intera esecuzione è data agli emendamenti di cui all'articolo 1 a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformità a quanto disposto dall'articolo 33 dello statuto dell'O.M.T.

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

- 1) *Emendamenti all'articolo 38 dello Statuto dell'OMT - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Les langues officielles de l'Organisation sont le français, l'anglais, l'arabe, l'espagnol et le russe.

- 2) *Emendamenti al paragrafo 12 delle regole finanziarie allegate allo Statuto - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Les Membres de l'Organisation effectuent le versement de leur contribution dans le premier mois de l'exercice financier pour lequel elle est due. Le montant de cette contribution, décidé par l'Assemblée, sera communiqué aux Membres six mois avant le début des exercices financiers durant lesquels se tient l'Assemblée générale et deux mois avant le début des autres exercices financiers. Toutefois, le Conseil pourra accepter des cas d'arriérés justifiés résultant des différents exercices financiers en vigueur dans différents pays.

- 1) *Emendamenti all'articolo 37 dello Statuto dell'OMT - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 93 (IV).*

1. Les présents Statuts ainsi que toutes les déclarations d'acceptation des obligations inhérentes à la qualité de Membre doivent être déposés auprès du Gouvernement espagnol.

2. Le Gouvernement espagnol informe tous les Etats en ayant le droit, de la réception des déclarations mentionnées au paragraphe 1 et des notifications en conformité des dispositions des articles 33 et 35, et de la date d'entrée en vigueur des amendements à ces Statuts.

- 2) *Emendamenti al paragrafo 13 delle regole finanziarie allegate - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 92 (IV).*

a) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation ne peut être élu au Conseil exécutif, ni exercer des fonctions au sein des organes de l'Assemblée générale.

b) Un Membre en retard d'une année ou plus dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation et qui n'a pas pu expliquer la nature des circonstances qui l'empêchent de procéder à ce paiement et n'a pas indiqué les mesures qu'il prendra pour régler ses arriérés versera en sus de ses arriérés, une compensation supplémentaire de deux pour cent desdits arriérés.

c) Un Membre en retard dans le paiement de sa contribution aux dépenses de l'Organisation se verra retirer le privilège dont bénéficient les

Membres sous la forme de services et du droit de vote à l'Assemblée générale et au Conseil, si le montant de ses arriérés est égal ou supérieur à la contribution due par lui pour les deux années financières écoulées. A la demande du Conseil, l'Assemblée peut néanmoins autoriser ce Membre à participer au vote et à bénéficier des services de l'Organisation, si elle constate que le manquement est dû à des circonstances indépendantes de sa volonté.

1) *Emendamenti all'articolo 14 dello Statuto dell'OMT - New Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 134 (V).*

1-bis. L'Etat hôte du siège de l'Organisation dispose de façon permanente d'un siège supplémentaire au Conseil exécutif qui n'est pas affecté par la procédure prévue au paragraphe 1 précédent en ce qui concerne la répartition géographique des sièges de l'Organisation.

2) *Emendamenti all'articolo 15 dello Statuto dell'OMT - New Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 135 (V).*

Les mandats des Membres du Conseil arrivés à expiration ne sont pas immédiatement renouvelables à moins que le renouvellement immédiat d'un mandat soit indispensable pour maintenir une répartition géographique juste et équitable. Dans ce cas, la recevabilité de la demande de renouvellement doit être obtenue à la majorité des Membres effectifs, présents et votants.

TRADUZIONE NON UFFICIALE

- 1) *Emendamenti all'articolo 38 dello Statuto dell'OMT - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

Le lingue ufficiali dell'Organizzazione sono il francese, l'inglese, l'arabo, lo spagnolo ed il russo.

- 2) *Emendamenti al paragrafo 12 delle regole finanziarie allegate allo Statuto - Torremolinos, settembre 1979 - Risoluzione 61 (III).*

I Membri dell'Organizzazione effettueranno il versamento del loro contributo nel primo mese dell'esercizio finanziario per il quale esso è dovuto. L'importo di detto contributo, deciso dall'Assemblea, sarà comunicato ai Membri sei mesi prima dell'inizio degli esercizi finanziari nel corso dei quali ha luogo l'Assemblea generale e due mesi prima dell'inizio degli altri esercizi finanziari. Il Consiglio potrà tuttavia accettare, qualora siano giustificati, casi di arretrati risultanti dai diversi esercizi finanziari in vigore nei vari paesi.

- 1) *Emendamenti all'articolo 37 dello Statuto dell'OMT - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 93 (IV).*

1. I presenti Statuti, nonché tutte le dichiarazioni di accettazione degli obblighi inerenti alla qualità di Membro, dovranno essere depositati presso il Governo spagnolo.

2. Il Governo spagnolo informerà tutti gli Stati aventi diritto, del ricevimento delle dichiarazioni di cui al paragrafo 1, nonché delle notifiche, ai sensi delle disposizioni degli articoli 33 e 35, e della data di entrata in vigore degli emendamenti a detti Statuti.

- 2) *Emendamenti al paragrafo 13 delle regole finanziarie allegate - Roma, settembre 1981 - Risoluzione 92 (IV).*

a) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o più nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, non può essere eletto al Consiglio esecutivo, nè svolgere funzioni in seno agli organi dell'Assemblea generale.

b) Un Membro, che sia in ritardo di un anno o più nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, che non abbia potuto spiegare la natura delle circostanze che gli impediscono di procedere al pagamento e che non abbia indicato le misure che prenderà al fine di saldare detti arretrati, verserà, oltre ai suoi arretrati, una integrazione supplementare equivalente al due per cento di detti arretrati.

c) Un Membro, che sia in ritardo nel pagamento del suo contributo alle spese dell'Organizzazione, si vedrà ritirare il privilegio di cui beneficiano i

Membri sotto forma di servizi e di diritto di voto all'Assemblea generale ed al Consiglio, qualora l'importo dei suoi arretrati sia pari o superiore al contributo da lui dovuto per i due anni finanziari trascorsi. Su domanda del Consiglio, l'Assemblea potrà tuttavia autorizzare detto Membro a partecipare al voto ed a beneficiare dei servizi dell'Organizzazione, qualora essa constati che l'inadempienza è dovuta a circostanze indipendenti dalla sua volontà.

1) *Emendamenti all'articolo 14 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 134 (V).*

1-bis. Lo Stato che ospita la sede dell'Organizzazione dispone in maniera permanente di un seggio supplementare al Consiglio esecutivo, che non ricade sotto la procedura prevista al paragrafo 1 precedente per quanto riguarda la ripartizione geografica dei seggi dell'Organizzazione.

2) *Emendamenti all'articolo 15 dello Statuto dell'OMT - Nuova Delhi, ottobre 1983 - Risoluzione 135 (V).*

I mandati dei Membri del Consiglio che siano giunti a scadenza non sono immediatamente rinnovabili, a meno che l'immediato rinnovo di un mandato sia indispensabile per mantenere una ripartizione geografica giusta ed equa. In tal caso, l'accoglimento della domanda di rinnovo deve essere ottenuto a maggioranza dei Membri effettivi, presenti e votanti.